



COMUNE DI VALDINA

Città Metropolitana di Messina

n. 239 del 24-12-2019 del Reg. Delib.

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Utilizzazione dr.ssa Francesca Morgante del comune di Valdina ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 dal 02/01/2020 al 30/06/2020.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 13:05 e segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Di Stefano Antonino
Cannuni Antonio
Marchetta Francesco
Danzè Adele
Cannuni Antonino

Sindaco
Assessore
Assessore
Vice Sindaco
Assessore

P/A
P
A
P
P
A

Presiede il Sindaco, Antonino Di Stefano;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Galletta;

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO che, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con l'art.1, co.1, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n.48, come sostituito dall'art.12, co.1, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n.30, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il Resp.le dell'Area interessato, per la Regolarità Tecnica, parere: Favorevole ;
 - il Resp.le dell'Area Economico-Finanziaria, per la Regolarità Contabile, parere: Favorevole
- ;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione riguardante l'argomento in oggetto;
DATO ATTO che la stessa, corredata dai prescritti pareri ex art.53, della L. 08.06.1990, n.142, come recepita con l'art.1, co.1°, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n.48, sostituito dall'art.12, co.1°, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n.30, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
RICHIAMATI per relationem i motivi di fatto e di diritto di cui alla suddetta proposta di deliberazione;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
AD unanimità di voti legalmente espressi;

DELIBERA

di approvare l'unità proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

DELIBERA

Altresì, di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.12, co.2, della L.R. n.44/91 e ss. mm. ed ii.-

COMUNE DI VALDINA

Città Metropolitana di Messina

Atti istruttori da sottoporre alla Giunta Comunale

PROPOSTA N. 255 DEL 24-12-2019

OGGETTO: Utilizzazione dr.ssa Francesca Morgante del comune di Valdina ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 dal 02/01/2020 al 30/06/2020.

VISTO l'art. comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, purchè autorizzati dall'Amministrazione di provenienza e previo accordo tra le Amministrazioni interessate;

VISTA la nota introitata al protocollo dell'Ente al n. 9806 del 20/11/2019 con la quale del Sindaco di Spadafora richiedeva l'autorizzazione all'impiego della Dott.ssa Francesca Morgante, istruttore contabile di categoria C4, dipendente presso il Comune di Valdina, presso il Comune di Spadafora oltre l'orario ordinario per 12 ore settimanali ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 dal 2 gennaio 2020 al 30 giugno 2020;

DATO ATTO che con nota prot. n. 10089 del 02.12.2019, il Sindaco del Comune di Valdina ha autorizzato la dipendente dr.ssa Francesca Morgante, istruttore contabile cat. "C4" a prestare attività lavorativa presso il comune di Spadafora, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n.311/2004, per n. 12 ore settimanali dal 02 gennaio sino al 30 giugno 2020;

VISTO che il Comune di Spadafora con nota introitata al protocollo generale dell'Ente n.10736 del 23/12/2019, provvedeva a trasmettere la delibera di Giunta Municipale n. 157 de 17/12/2019 con la quale veniva approvata l'utilizzazione della dr.ssa Francesca Morgante dipendente a tempo pieno ed indeterminato del comune di Valdina ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, presso il Comune di Spadafora dal 2 gennaio 2020 al 30 giugno 2020 ;

CONSIDERATO che risulta necessario regolare i rapporti tra i due enti mediante apposita convenzione che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO altresì che la dipendente Dott.ssa Francesca Morgante dovrà comunque prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di Spadafora, oltre il normale orario contrattuale di 36 ore settimanali;

VISTI gli artt. 42 e 48 del D.lgs 267/00;

RICHIAMATI:

- L'art. 36, comma 2, del D.L.vo 165/2001 e [ss.mm.](#) ed ii.il quale testualmente recita: "per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";
- L'art. 53, comma 8, del Decreto Legislativo n. 165/2001 secondo il quale "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione;
- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: "i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'Amministrazione Comunale di appartenenza;

VISTO

- il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, che, con riferimento all'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, ha chiarito che comma 557 della legge 311 del 20.04.2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni e il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale", nonchè con riferimento al rapporto tra fonti evidenzia che "è da considerarsi fonte normativa speciale rispetto alla sopravvenuta disciplina di cui all'art. 36 del D. Lgs. n.165/2001, in terra di utilizzo di contratti di lavoro flessibile, che si rivolge a tutte le amministrazioni e che è attuabile solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali (presupposto mancante nel comma 557) e per una durata disciplinata dal d.lgs n. 368/2001 (a fronte della mancanza di un termine nell'altra norma)";
- il parere del Consiglio di Stato n. 3764/2013, che ha confermato che:
 - a) la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 cit., da qualificare come "normativa speciale", costituisce una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro;
 - b) in ogni caso, nell'applicazione dell'istituto in esso disciplinato deve essere rispettato il limite della durata massima dell'orario di lavoro fissato in 48 ore settimanali dall'art. 4 del D.lgs. n. 66/2003;
 - c) l'utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni che non arrechino pregiudizio al corretto svolgimento presso l'ente di appartenenza e non interferiscano con i compiti istituzionali dello stesso;
 - d) vanno osservate le prescrizioni stabilite presso l'ente di appartenenza in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoratore;
- il parere del Consiglio di Stato Sezione prima n. 12131/4 del 11.12.2013 che conferma la precedente interpretazione di cui al parere sopra citato, qualificando la normativa in argomento come normativa speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una P.A. espresso dall'art. 53 comma 1 del D.Lgs n.165/2001 assicurando il rispetto di taluni limiti ed in particolare:
 - Utilizzazione del personale per le sole prestazioni che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro e non interferiscano con i rapporti istituzionali;
 - Garanzia che vengano rispettate le prescrizioni stabilite dalla legge e dall'Amministrazione di appartenenza a tutela del lavoratore.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 66/2003, la durata settimanale dell'orario di lavoro non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanale

PROPONE

- 1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di approvare l'allegato schema di convenzione che regola l'utilizzo, da parte del Comune di Spadafora, della dipendente di questo Ente Dott.ssa Francesca Morgante ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, per il periodo dal 02 gennaio sino al 30 giugno 2020 per 12 ore settimanali oltre l'orario ordinario di lavoro;
- 3) Di autorizzare il Responsabile dell'Area Amministrativa alla sottoscrizione della convenzione allegata al presente atto e ad adottare tutti gli eventuali atti conseguenti;
- 4) Di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta, immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n. 44/91.

Il Resp.le del procedimento
F.to Dott.ssa Galletta Francesca

IL PROPONENTE

F.to Di Stefano Antonino

COMUNE DI VALDINA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE n. 255 del 24-12-2019

UFFICIO PROPONENTE

OGGETTO:UTILIZZAZIONE DR.SSA FRANCESCA MORGANTE DEL COMUNE DI VALDINA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 311 DAL 02/01/2020 AL 30/06/2020.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n.142, come recepita con l'art. 1, co.1°, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n.48, come sostituito dall'art.12, co.1°, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n.30, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il seguente parere:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

PARERE DI Regolarità Tecnica

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del vigente D.Lgs 267/00 su presente atto.

Data 24-12-2019

IL RESPONSABILE Dott.ssa Galletta Francesca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI Regolarità Contabile

Visto il suddetto parere di Regolarità Tecnica, si esprime parere Favorevole di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147 bis, del vigente D.lgs. 267/00 sul presente atto, attestante la copertura finanziaria, la corretta imputazione e che l'adozione di detto provvedimento non determina alterazioni negli equilibri della gestione delle risorse.

Data 24-12-2019

IL RESPONSABILE Dott.ssa Galletta Francesca

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta:

Il Sindaco
F.to Antonino Di Stefano

L'Assessore Anziano
F.to Francesco Marchetta

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Francesca Galletta

Per copia conforme per uso amministrativo Dalla Residenza Municipale, lì	Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal <u>27-12-2019</u> al <u>11-01-2020</u> . Col n. <u>1120</u> del Reg. pubblicazioni.
Il Segretario Comunale <i>Dott.ssa Galletta Francesca</i>	Il Resp.le della Pubblicazione _____

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. 3 dic. 1991, n. 44:

- è stata affissa all'Albo Pretorio il 27-12-2019 per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art.11, comma 1);

Dalla Residenza municipale, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Galletta Francesca

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA
AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 1°, DELLA L.R. 31.12.1991, N. 44**

Dalla Residenza municipale, _____

Il Segretario Comunale

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2°, DELLA L.R. 31.12.1991, N. 44**

Dalla Residenza municipale, 24-12-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Galletta Francesca